

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick).

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE;

Visto in particolare l'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031, con il quale è stabilito che ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario, di cui all'art. 6 del medesimo regolamento, in grado di entrare e insediarsi nel proprio territorio nazionale, un piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di un organismo nocivo prioritario;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», ed in particolare l'art. 4 inerente all'organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale;

Visto in particolare l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'istituto nazionale di riferimento, elabori e tenga aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un piano di emergenza nazionale;

Visto in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021, che dispongono, rispettivamente, che il piano di emergenza nazionale sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle

foreste, su parere del Comitato fitosanitario nazionale e che possa interessare più organismi nocivi aventi una biologia ed una gamma di specie ospiti simili;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono definite le competenze attribuite al Servizio fitosanitario centrale, tra le quali il coordinamento delle attività in materia fitosanitaria, l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, dei piani di emergenza e di azione nazionali, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono individuate le competenze attribuite ai Servizi fitosanitari regionali, tra le quali l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione, l'attuazione delle attività di protezione delle piante, nonché le attività di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

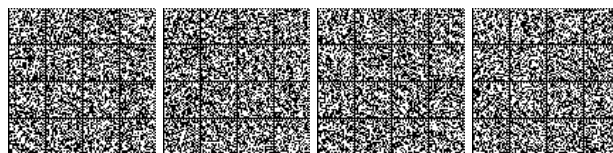
Ritenuto necessario adottare il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sul Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), espresso nella riunione del 9 e 10 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Con il presente decreto, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è adottato il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), di cui all'allegato 1 del presente decreto, redatto conformemente all'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031.



Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto è altresì oggetto di pubblicazione sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale www.protezionedellepiante.it

Roma, 5 novembre 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 51

AVVERTENZA:

Il decreto, comprensivo degli allegati, sarà consultabile alle pagine dedicate del portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.masaf.gov.it) e del sito web del Servizio fitosanitario nazionale (www.protezionedellepiante.it).

26A00585

DECRETO 26 dicembre 2025.

Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

E CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto, in particolare, l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui deve essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l'applicazione, ai sensi del paragrafo 8, all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», in particolare gli articoli 2 e 3 secondo cui, rispettivamente, il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 2017;

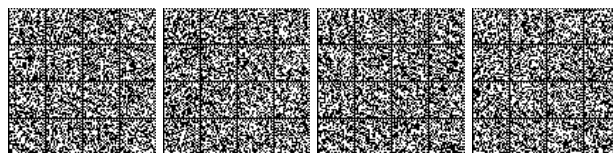
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2018, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo e del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2019, recante la proroga al 31 marzo 2020 del termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 8 luglio 2020, recante la proroga al 31 dicembre 2021 del termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro», del termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, 26 luglio 2017,





Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Allegato 1

Piano di emergenza nazionale per
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

SOMMARIO

1. OBIETTIVI	2
2. CONTESTO GENERALE DI RIFERIMENTO	2
2.1. Normativa UE	2
2.2. Normativa nazionale	2
2.3. Documenti tecnici	3
3. INFORMAZIONI DI BASE	3
3.1 <i>Thaumatotibia leucotreta</i>	3
3.2 Descrizione morfologica	3
3.3 Ciclo vitale di <i>Thaumatotibia leucotreta</i>	5
3.4 Diffusione	7
3.5 Sintomatologia	7
3.6 Piante ospiti	9
4. PIANO DI INDAGINE	9
4.1 Aree a rischio	9
5. PROBABILITÀ DI INSEDIAMENTO	10
6. RUOLI E RESPONSABILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA – CATENA DI COMANDO	10
6.1 Struttura organizzativa	11
6.2 Flusso operativo della gestione dell'emergenza	13
7. TIPOLOGIE DI RINVENIMENTO	14
7.1 Incursione	14
7.2 Focolaio	14
8. AZIONI UFFICIALI A SEGUITO DEL RITROVAMENTO	14
9. MISURE UFFICIALI DA ADOTTARE NELLE SPECIFICHE ZONE	15
10 ANALISI DI LABORATORIO	15
11. ESECUZIONE DEI CONTROLLI	15
12. REGISTRAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI LA PRESENZA	15
13. MONITORAGGIO RAFFORZATO CON TRAPPOLE	15
14. TRATTAMENTI INSETTICIDI	16
15. PIANO DI FORMAZIONE	16
16. PIANO DI COMUNICAZIONE	16
17. RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO	16
18. VALUTAZIONE E REVISIONE DEL PIANO	17
19. BIBLIOGRAFIA	17



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. OBIETTIVI

Il presente piano di emergenza prende in esame la specie *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), elaborato sulla base dei principi dell'art. 25 del Regolamento (UE) 2016/2031 e definisce l'insieme delle azioni intraprese dal Servizio Fitosanitario Nazionale per reagire tempestivamente a seguito del rinvenimento dell'organismo nocivo sul proprio territorio di competenza.

2. CONTESTO GENERALE DI RIFERIMENTO

2.1. Normativa UE

- **Regolamento (UE) 2016/2031** del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- **Regolamento (UE) 2017/625** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);
- **Regolamento delegato (UE) 2019/1702** della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072** della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce elenchi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché le misure in materia di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di ridurre a un livello accettabile i rischi presentati da tali organismi nocivi;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione del 14 dicembre 2021** che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292.
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione del 27 agosto 2020** relativo al formato e alle istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nonché al formato dei programmi d'indagini pluriennali e alle modalità pratiche di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio

2.2. Normativa nazionale

- **Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.** "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE)



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

2017/625"(GU Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n.48 del 26 febbraio 2021) e s.m.i.

2.3. Documenti tecnici

- Documento Tecnico Ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale DTU n° 47, *Thaumatotibia leucotreta*
- EFSA (European Food Safety Authority), 2024. Pest survey card on *Thaumatotibia leucotreta*. doi:10.2903/sp.efsa.2024.EN-8487. EFSA supporting publication Available 2024:EN-8487. online: <https://efsa.europa.eu/plants/planthealth/monitoring/surveillance/thaumatotibia-leucotreta>.

3. INFORMAZIONI DI BASE

3.1 *Thaumatotibia leucotreta*

Nome scientifico: *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick, 1913).

Nome comune: falsa Cydia, false codling moth.

Ordine e famiglia: Lepidoptera; Tortricidae.



Figura 1. *Thaumatotibia leucotreta*: esemplare adulto femmina (sinistra), esemplare adulto maschio (destra) (EFSA, 2024).

3.2 Descrizione morfologica

Maschi e femmine sono dimorfici, con un'apertura alare rispettivamente di 15-16 mm e 19-20 mm, (Carstens and Moore, 2023) (Figura 1). La colorazione degli adulti è variabile. La maggior parte degli individui presenta almeno uno dei seguenti caratteri a livello delle ali: un piccolo punto bianco al margine distale della cella discale, una chiazza di gradazione dal color ruggine che tende all'arancione nella parte mediana dell'ala, una macchia scura a forma di punto interrogativo lungo il margine terminale, e una fascia semicircolare larga e meno prominente di squame scure al centro della costa (EPPO, 2019). Inoltre, i maschi presentano una prominente macchia semicircolare di squame opalescenti sul margine inferiore dell'ala posteriore, e una metatibia ricca di ciuffi (EPPO, 2019; 2023a) (Figura 2). Queste due caratteristiche distinguono i maschi di *T. leucotreta* dagli altri tortricidi dei diversi continenti (EPPO, 2019).



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



Figura 2. Dettaglio ala sinistra maschio adulto di *Thaumatotibia leucotreta*
(Foto: EPPO <https://gd.eppo.int/taxon/ARGPLE/photos>)

Uova

Le uova di *T. leucotreta* sono piccole, leggermente convesse, di forma ovale (0,6 mm di larghezza, 0,77 mm di lunghezza), traslucide e ricoperte da un guscio granulare incolore con bordi ruvidi (Daiber, 1980; EPPO, 2019). Con il progressivo sviluppo della larva all'interno dell'uovo, il colore cambia da bianco crema ad arancione, con sfumature di giallo e rosso. Prima della schiusa diventano visibili lo scudo toracico marrone e la capsula cranica.

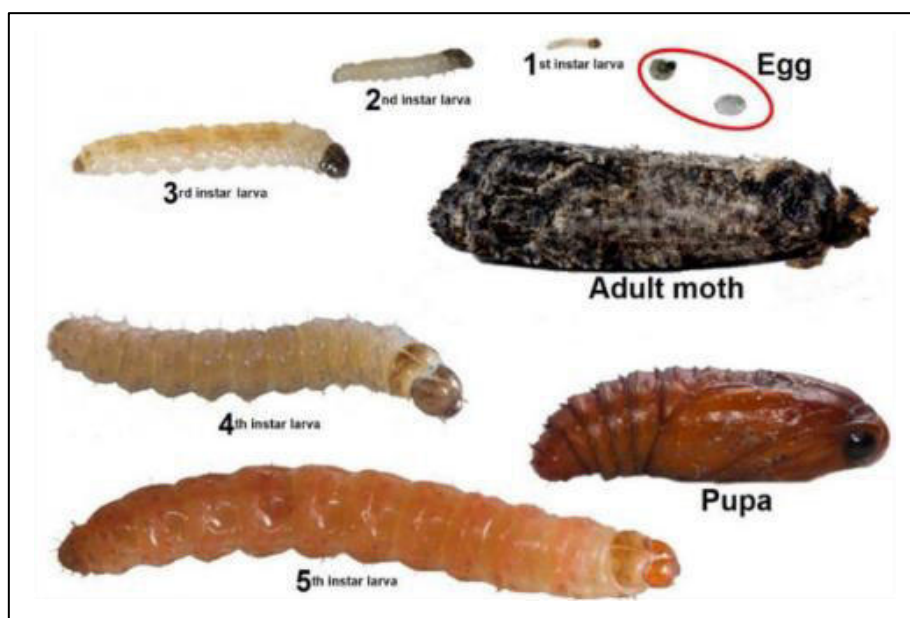


Figura 3. Stadi preimmaginali e forma adulta di *Thaumatotibia leucotreta* (foto: DTU n. 47, TortAI: Tortricids of Agricultural Importance).



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Morfologia delle larve

Primi stadi larvali (L1 / L2)

La giovane larva è biancastra con una testa scura e dei pinnaculi scuri; ricorda le larve di molti altri lepidotteri tortricidi. I primi stadi larvali non possono essere identificati in modo affidabile a livello di specie usando solo la morfologia. Tuttavia, dal secondo stadio larvale alcuni caratteri morfologici specifici sono già distinguibili.

Larve (L3-L5)

Dal terzo al quinto stadio le larve diventano rosa-arancio, trasformandosi in rosa scuro nell'ultimo stadio. La testa è marrone ed è evidente lo scudo toracico; la larva matura è lunga circa 7-10 mm. I pinnacoli sono ben sviluppati e di colore grigio-marrone chiaro, così come lo scudo anale.

Stadio di crisalide

Thaumatotibia leucotreta presenta una crisalide tipica dei lepidotteri tortricidi. Proprio per questo motivo la sola indagine morfologica della crisalide non è sufficiente al fine del riconoscimento specifico. Le crisalidi di questa specie hanno un colore marrone e una lunghezza media di 8-10 mm. L'assenza del cremaster permette tuttavia di differenziare le crisalidi di *T. leucotreta* rispetto a quelle di altri lepidotteri tortricidi. Per il riconoscimento specifico è comunque opportuno procedere con indagini biomolecolari.



Figura 4. - Crisalide di *Thaumatotibia leucotreta* (EFSA, 2024).

3.3 Ciclo vitale di *Thaumatotibia leucotreta*

Thaumatotibia leucotreta completa diverse generazioni sovrapposte all'anno (Moore, 2021). Il numero di generazioni può variare da due generazioni all'anno in condizioni sub-ottimali fino a cinque generazioni, come osservato in Sudafrica (Venette et al., 2003; Daiber, 1980). Questa specie non effettua diapausa (EFSA, 2024). L'attività del lepidottero aumenta con l'inizio della fioritura dell'ospite. Le falene sono attive e si accoppiano durante la fase notturna entro 24 ore dall'emersione, e il rilascio di feromoni da parte delle femmine raggiunge il picco circa cinque ore dopo il tramonto, diminuendo poi fino all'alba (Azrag et al., 2021; USDA, 2010). Le coppie impiegano fino a 2 giorni per accoppiarsi (Mkiga et al., 2019). I maschi sopravvivono 14-57 giorni; le femmine sopravvivono dai 16-70 giorni, e ciascuna di queste può deporre fino a 800 uova (Adom et al., 2021). In condizioni ottimali le femmine possono deporre da tre a otto uova per frutto. Molte uova possono essere deposte su un solo frutto (Mkiga et al. 2019). La schiusa può richiedere dai 2 ai 22 giorni, a seconda delle



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

condizioni di temperatura e di umidità (Adom et al., 2021). Le larve si sviluppano in 5 stadi all'interno dei frutti (EPPO, 2013). Dopo la schiusa, le larve vagano sulla superficie del frutto prima di rosicchiare l'epicarpo, provocando dei fori di entrata di circa 1 mm di diametro. L'ingresso nel frutto è evidenziato da una depressione ed uno scolorimento della superficie della buccia. In qualche frutto ospite, come l'avocado, l'ingresso è caratterizzato dalla formazione di un "cratere" estroflesso, e non depresso come nel caso di altri frutti. In ambienti caldi lo sviluppo larvale si ha in 12-33 giorni dalla schiusa. In ambienti freddi questo periodo aumenta fino a 35-67 giorni. Le giovani larve si nutrono nelle parti superficiali del frutto mentre le larve mature si alimentano all'interno della polpa. Generalmente alla fine dello sviluppo riescono a sopravvivere 1-3 larve per frutto. Lo sviluppo può essere influenzato sia dalle condizioni meteorologiche che dalla qualità del frutto dell'ospite. Se il frutto non è caduto a terra ma si trova ancora sul ramo una volta che la larva ha compiuto il suo sviluppo, questa forma un filo di seta per raggiungere il terreno (Carstens e Moore, 2023). Lo stadio prepupale può durare dai 2 ai 27 giorni (USDA, 2010). Le pupe si possono trovare nel terreno, nella lettiera di foglie sotto le piante ospiti, nei frutti caduti, attaccate alla corteccia o a qualsiasi struttura o superficie artificiale in serre, magazzini e stazioni di imballaggio (EPPO, 2019; Carstens e Moore, 2023). Le crisalidi maschili hanno bisogno di un tempo di sviluppo maggiore rispetto a quelle femminili. Le crisalidi sono sensibili alle basse temperature e alle forti piogge. Gli adulti emergono in 11-39 giorni (femmine) o 13-47 giorni (maschi) e vivono per 14-70 giorni (USDA, 2010). Il ciclo vitale si completa in media in 42-46 giorni a 25 °C (Opoku-Debrah et al., 2014), ma la sua durata può essere molto variabile a seconda di diversi fattori come il clima e la qualità del cibo (Venette et al., 2003; de Jager, 2013).

Lo sviluppo di una generazione di *T. leucotreta* (da uovo a uovo) richiede 433 gradi-giorno, con temperature di sviluppo inferiori e superiori rispettivamente di 12°C e 40°C (EFSA, 2025).

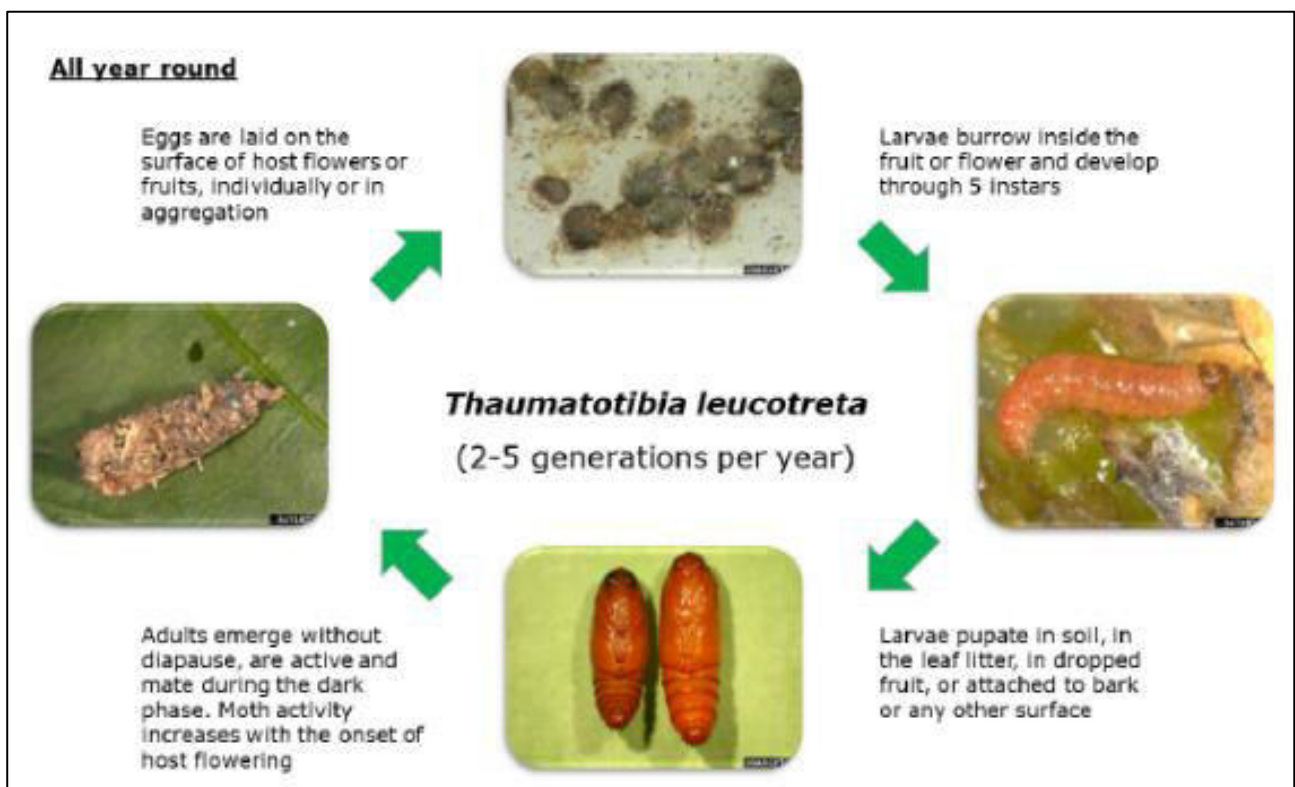


Figura 5. Ciclo vitale di *Thaumatotibia leucotreta* (Foto: Stibick J (2006))



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

3.4 Diffusione

Nella regione EPPO è localmente presente in Israele, dove è stata trovata nel 1984 su noci di macadamia. Nel 2003 era ancora presente in Israele, ma con una distribuzione limitata su cotone e ricino, colture minoritarie nel Paese. Nel 2009 è stata rilevata un'incursione di *T. leucotreta* nelle serre di *Capsicum chinense* nei Paesi Bassi, successivamente eradicata. Nel 2018 è stata effettuata una cattura in una trappola situata in una serra di *C. annuum* in Germania e il focolaio è ora eradicato. È stata occasionalmente rilevata in diversi Paesi europei (Danimarca, Spagna, Finlandia, Paesi Bassi, Italia, Svezia e Regno Unito).

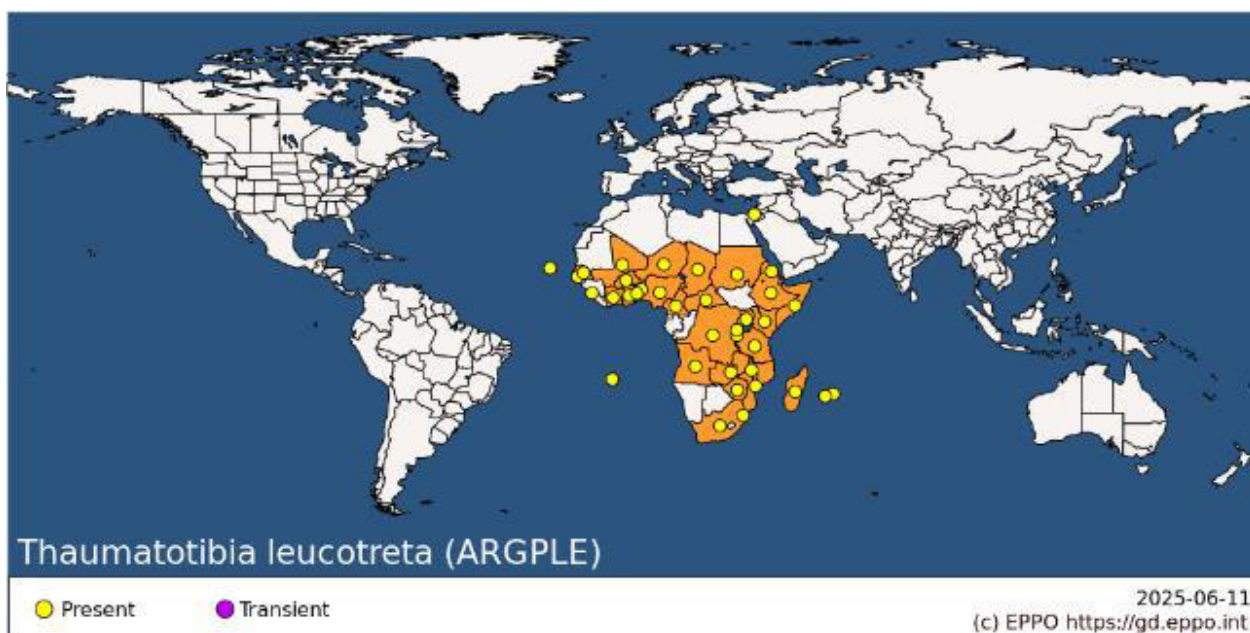


Figura 6. Mappa della distribuzione di *Thaumatotibia leucotreta*. Fonte: EPPO, giugno 2025

Per ulteriori dettagli sulla diffusione di *T. leucotreta* vedere la mappa dell'EPPO al link: <https://gd.eppo.int/taxon/ARGPLE/distribution>

3.5 Sintomatologia

Sintomi di alimentazione larvale nelle piante ospiti più importanti possono essere piccoli fori di ingresso o di uscita (con o senza escrementi evidenti) e lo scolorimento della buccia del frutto (EFSA et al., 2020). Successivamente, i frutti o i boccioli dei fiori (es. *Rosa* sp.) infestati presentano spesso un parziale annerimento della polpa, a seguito di attacchi secondari di microrganismi. Sempre nei frutti attaccati si può osservare un abbondante accumulo di escrementi prodotti dalla larva in alimentazione (EPPO, 2019).

Questi sintomi, tuttavia, non sono affatto specifici per *T. leucotreta*, e possono riguardare altri insetti che si alimentano di frutti, come altri lepidotteri, coleotteri e ditteri, sebbene in quest'ultimo caso sia assente la rosura e spesso siano presenti più larve all'interno del frutto.

Il materiale d'imballaggio contenente frutta infestata, così come il container di trasporto potrebbero contenere larve all'ultimo stadio e pupe. Durante la fase di stoccaggio del materiale vegetale è quindi opportuno procedere all'ispezione approfondita sia delle scatole di trasporto sia del container.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



Figura 7. *Thaumatotibia leucotreta*: a sinistra, larva sotto l'esocarpo di mandarino; a destra, larva su pianta di peperone (EPPO <https://gd.eppo.int/taxon/ARGPLE/photos>)



Figura 8. Danni su agrumi di *Thaumatotibia leucotreta*. (EPPO. B y C, TortAI)

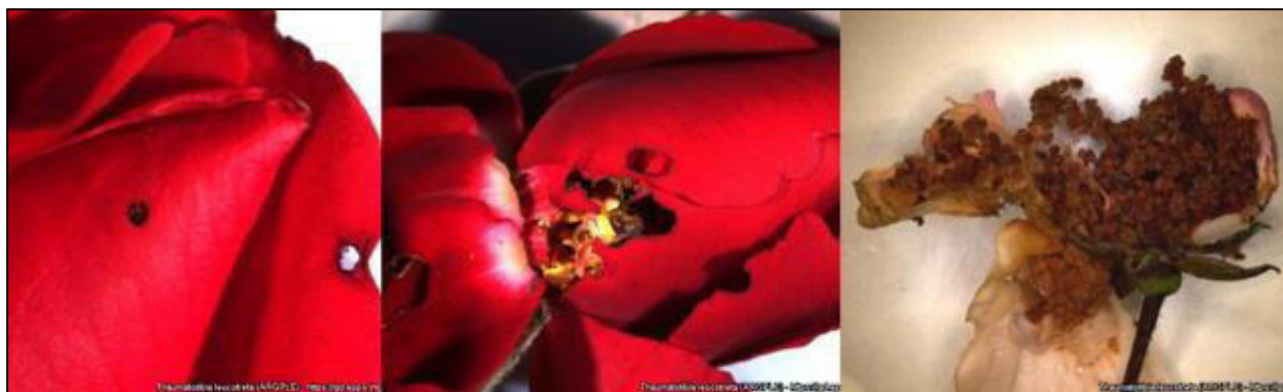


Figura 9. Danno su Rosa di *Thaumatotibia leucotreta* (EPPO).



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

3.6 Piante ospiti

Thaumatotibia leucotreta è una specie polifaga con un ampio range di specie ospiti che include sia specie vegetali coltivate che selvatiche (de Jager, 2013; de Prins and de Prins, 2019). Inoltre, questo organismo nocivo ha la capacità di adattarsi a nuovi ospiti.

Le seguenti colture sono considerate prioritarie in quanto presentano un rischio più elevato di introduzione del lepidottero: *Citrus aurantium* var. *sinensis* e ibridi (arancio, con le arance di tipo Navel che sono le più vulnerabili ai danni da *T. leucotreta*), *C. reticulata* e ibridi (mandarino), *C. aurantium* var. *paradisi* (pompelmo), *Punica granatum* (melograno), *Capsicum* spp. (peperone), *Prunus persica* (pesco), *P. persica* var. *nucipersica* (nettarina), *Rosa* sp. (rosa).

Tra le colture prioritarie, gli agrumi sono i frutti ospiti più importati dai luoghi in cui l'organismo nocivo è presente. Tuttavia, sebbene gli agrumi siano uno dei principali ospiti di questo lepidottero, bisogna considerare che nelle specie *C. limon* e *C. aurantiifolia* lo sviluppo larvale non è completo e quindi non sono incluse nell'elenco delle piante ospiti.

4. PIANO DI INDAGINE

La prevenzione e l'accertamento precoce della presenza di *T. leucotreta* è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana al fine di contrastarne l'introduzione e la diffusione.

I SFR effettuano ispezioni ufficiali durante tutto l'anno per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo e individuare eventuali indizi di contaminazione da parte di detto organismo sulle piante ospiti nel territorio di propria competenza. Le attività di ispezione e campionamento ufficiali devono essere eseguite da ispettori, agenti e assistenti fitosanitari o altri soggetti ufficialmente incaricati e formati; è opportuno formare squadre di due unità.

I SFR notificano i risultati del monitoraggio e delle ispezioni al SFC entro il 31 marzo di ogni anno. Il SFC notifica successivamente i risultati di dette ispezioni alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.

Le indagini, al fine di accertare la presenza di *T. leucotreta* sul territorio nazionale e definire il pest status, devono essere effettuate attraverso la realizzazione delle seguenti attività da parte dei Servizi fitosanitari regionali (SFR) (vedasi anche DTU n.47 per approfondimenti):

- **Osservazione visiva** – Visual Inspection
- **Campionamento** – Sample Taking
- **Indagine con trappole** – Trapping

4.1 Aree a rischio

Il rischio maggiore d'introduzione di *T. leucotreta* deriva dall'importazione di frutta infestata contenente uova e/o larve del lepidottero, come parte di un carico proveniente da un Paese terzo in cui la *T. leucotreta* è presente e diffusa.

Le aree a rischio devono essere stabilite dai SFR ponderando diversi fattori, tra i quali aree potenzialmente sensibili:

- aree di produzione di frutti ospiti;
- aree marginali alle aree di produzione di frutti ospiti;
- aree urbane a elevato rischio d'introduzione per la presenza di comunità originarie di Paesi terzi in cui il lepidottero è presente;
- punti d'ingresso (porti ed aeroporti e magazzini doganali di primo stoccaggio della frutta importata);



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- altre aree a elevato rischio come i mercati ortofrutticoli, magazzini che trattano frutta esotica, ecc.

I siti a rischio elencati nella DTU n. 47 pertanto sono (secondo la codifica Europhyt):

All'aperto:

- 1.1 campo (a seminativo, a pascolo)
- 1.2 frutteto/vigneto
- 2.1 giardini privati
- 2.2 siti pubblici
- 2.5.1 siti commerciali che usano materiale di legno da imballaggio
- 2.5.2 centro giardinaggio
- 2.5.6 aeroporti, porti, strade, ferrovie
- 2.5.7 punti di ingresso
- 2.5.9 mercati, rivenditori, negozi, rivendite all'ingrosso

Al chiuso:

- 3.1 serra
- 3.2 sito privato, diverso da una serra
- 3.4.4 aeroporti, porti
- 3.4.6 siti al chiuso di trasformazione, lavorazione e confezionamento
- 3.4.7 grossisti, mercati, rivenditori
- 3.4.7 magazzini al chiuso di grande distribuzione

5. PROBABILITÀ DI INSEDIAMENTO

Thaumatotibia leucotreta è una specie diffusa ampiamente nelle regioni tropicali e asciutte dell'Africa sub-sahariana, ma risulta presente anche nelle aree più temperate del Sud Africa, caratterizzate dalla presenza di agrumeti (Schwartz, 1981; Moore et al., 2015; Love, 2015). L'area sudafricana presenta condizioni climatiche simili a quelle mediterranee, suggerendo un possibile adattamento dell'organismo nocivo alle condizioni delle nostre regioni (Li et al., 2022; EFSA PLH Panel, 2023). Sono particolarmente a rischio la costa mediterranea dell'Unione Europea e la costa occidentale della Penisola iberica (EPPO, 2013; EFSA PLH Panel, 2023). Queste aree includono: Spagna, Portogallo, Italia (incluse Sardegna e Sicilia), Grecia, Isole Canarie e Azzorre, Malta e Cipro (EFSA, 2019). Si ritiene che *T. leucotreta* possa completare almeno 5 generazioni in queste aree (Brunel et al., 2013; EFSA, 2019). *Thaumatotibia leucotreta* necessita di una continua presenza di frutti di piante ospiti, che nelle zone sopra menzionate sono largamente diffusi per gran parte dell'anno (soprattutto *Citrus* spp. e *Capsicum* spp.). In altre parti dell'UE, le colture in serra, come il peperone (genere *Capsicum*), potrebbero essere soggette all'attacco di *T. leucotreta*. Il clima più rigido in inverno degli stati più a nord del territorio dell'UE non garantirebbe normalmente la sopravvivenza del lepidottero, ma la sua eventuale presenza in ambiente di serra potrebbe costituire un potenziale pericolo per l'insediamento negli stati più a sud (EPPO, 2013).

6. RUOLI E RESPONSABILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA – CATENA DI COMANDO.

I riferimenti normativi indicati nel presente paragrafo sono al Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n.19. “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

6.1 Struttura organizzativa

Il Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN) è l'autorità competente per la protezione delle piante e provvede all'attuazione delle attività di gestione delle emergenze (art. 4, comma 1) con le seguenti strutture: Servizio Fitosanitario Centrale (SFC), Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN) e il CREA-Difesa e Certificazione.

Il SFC è l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di gestione delle emergenze fitosanitarie (art. 5, comma 1) a cui compete:

- l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, previo parere del CFN (art. 5, comma 4, lett. e);
- l'adozione di Ordinanze fitosanitarie, in conformità agli atti approvati dal CFN (art.5, comma 4, lett. f);
- la notifica ufficiale alla Commissione UE del ritrovamento (art. 29, comma 2);
- la dichiarazione dell'emergenza fitosanitaria e l'adozione ufficiale del Piano d'Azione (PA) (art. 31, comma 6);
- l'attivazione del Segretariato per le Emergenze Fitosanitarie (SEF) su richiesta del CFN (art.31, comma 7).

Il SFR è l'autorità designata territoriale per l'attuazione delle attività di gestione delle emergenze fitosanitarie (art. 6, comma 1) a cui compete:

- l'attuazione delle attività di protezione delle piante (art.6, comma 3, lett. b);
- la definizione delle aree delimitate, previo parere del CFN (art. 6, comma 3, lett. g);
- la redazione del Piano di Azione (PA) (art. 6, comma 3, lett. i);
- la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie (art. 6, comma 3, lett. o);
- la notifica al SFC del rinvenimento dell'organismo nocivo (ON) (art.6, comma 3, lett. s);
- la conferma ufficiale del ritrovamento sulla base di diagnosi effettuata da un Laboratorio ufficiale e l'indagine sull'origine della presenza dell'ON (art. 28, comma 3 e art. 31, comma 1). I metodi di ufficiali di diagnosi per *T. leucotreta* sono elencati e descritti nel DTU, n. 47;
- l'adozione immediata delle misure fitosanitarie urgenti e necessarie (art. 28, comma 4 e art.31, comma 2);
- l'inserimento, entro 8 giorni lavorativi, nel sistema europeo di notifica elettronica delle informazioni (art. 29, comma 1);
- informare senza indugio gli Operatori Professionali (OP) della presenza dell'ON (art. 30, comma 1);
- l'istituzione dell'area delimitata (art. 31, comma 3);
- l'elaborazione della proposta di PA (art. 31, comma 5);
- l'istituzione dell'Unità Territoriale per le Emergenze Fitosanitarie (UTEF) (art. 10, comma 1 e art. 31, comma 8);
- l'effettuazione periodica di indagini nell'area delimitata per monitorare l'ON (art. 31, comma 9).

Il CREA-Difesa e Certificazione è l'Istituto di Riferimento Nazionale per la Protezione delle Piante (INRPP), organismo scientifico di supporto al SFN, (art.8, comma1) a cui compete:

- supporto di consulenza scientifica al SFC per la gestione delle emergenze fitosanitarie;
- effettua analisi diagnostiche di conferma o di II livello su campioni ufficiali.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Il CFN, organo deliberativo tecnico del SFN (art. 4, comma 2) a cui compete:

- la definizione delle linee di attività della protezione delle piante (art. 7, comma 3, lett. a);
- l'approvazione delle misure fitosanitarie, dei Piani di Emergenza (PE) e dei PA (art. 7, comma 3, lett. c);
- la definizione delle modalità con cui informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato (art. 30, comma 2);
- definisce ed approva le misure fitosanitarie conformemente al PE (art.31, comma 4);
- approva il PA (art. 31, comma 5).

Il SEF è un organo di coordinamento del SFN a cui compete:

- il raccordo tecnico operativo tra CFN e le UTEF (art.9, comma 2);
- il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal PA su richiesta del CFN (art.9, comma 4, lett. a);
- il coordinamento dell'attuazione dei piani di comunicazione (art. 9, comma 4, lett. b);
- organizzazione degli audit (art.9, comma 4, lett. c).

L'UTEF è un organo operativo del SFN, istituito dal SFR, a cui compete:

- l'attuazione del PA e delle Ordinanze, secondo gli ordinamenti e le competenze dei partecipanti (art. 10, comma 1);
- la realizzazione delle misure fitosanitarie contenute nel PA su richiesta del CFN (art.10, comma 3, lett. a) e art.31, comma 8);
- l'attuazione del piano di comunicazione previsto dal PA (art. 10, comma 3, lett. b);
- La verifica sull'effettuazione delle misure fitosanitarie previste dal PA (art. 10, comma 3, lett. c).

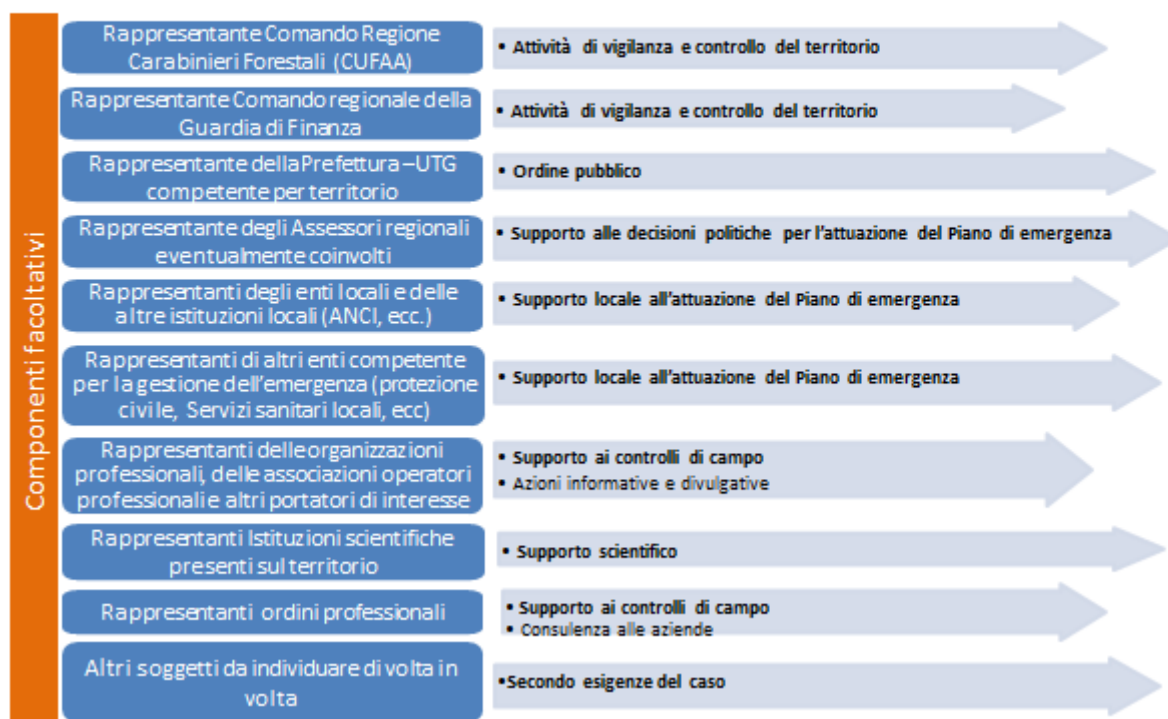
Nello schema di seguito vengono forniti i dettagli su composizione e ruolo dell'UTEF.





Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Componenti e compiti dell'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie – Art. 10 del D.Lgs 19/2021



Una volta delimitata l'area e adottate le prime misure fitosanitarie, il SFR redige il piano di azione (PA) e contestualmente istituisce l'Unità Territoriale per le Emergenze Fitosanitarie (UTEF) così come da art. 10, comma 3 del D.Lgs 19/2021.

6.2 Flusso operativo della gestione dell'emergenza

Fase 1

Il SFR ufficializza, sulla base della diagnosi effettuata da un Laboratorio ufficiale di primo livello e se del caso confermate da analisi di secondo livello effettuate dal Laboratorio Nazionale di Riferimento (elencate nel DTU n. 47), il ritrovamento dell'ON ed effettua le indagini sull'origine della presenza (conferma ufficiale);

Il SFR informa senza indugio gli OP che possono essere colpiti dalla presenza dell'ON, adotta immediatamente le idonee misure fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di diffusione, inserisce nel sistema europeo di notifica elettronico le informazioni e istituisce l'area delimitata;

Il SFC notifica ufficialmente alla Commissione UE il ritrovamento (notifica ufficiale);

Il CFN definisce le modalità con cui informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato e intende adottare;

La Cronologia nella gestione dell'emergenza tiene conto dei vari scenari che si potrebbero presentare, di seguito specificati.

Fase 2

Il CFN definisce ed approva le prime misure fitosanitarie adottate dal SFR nella prima riunione utile, conformemente al presente Piano di Emergenza.

Il SFR elabora e trasmette, nei successivi 15 gg, il PA al CFN per la sua approvazione;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Il CFN approva il PA e definisce le eventuali misure obbligatorie;

Il SFC dichiara l'emergenza fitosanitaria ufficializzando le misure fitosanitarie obbligatorie (Ordinanza a firma del Direttore del SFC con adozione del PA) e notifica alla Commissione UE il PA;

Il SFC, su indicazione del CFN, può attivare il Segretariato per le emergenze fitosanitarie (SEF).

Fase 3

Il SFR istituisce l'unità territoriale per le emergenze fitosanitarie (UTEF) la quale provvede ad attuare il PA secondo gli ordinamenti e le competenze di ciascun componente dell'Unità;

Il SFR verifica l'evoluzione dell'emergenza effettuando indagini periodiche e, qualora sia necessario, interviene modificando l'area delimitata;

Il SEF organizza verifiche sull'effettuazione delle misure previste dal PA.

7. TIPOLOGIE DI RINVENIMENTO

Sulla base dei monitoraggi eseguiti nell'ambito del Piano di indagine e delle esperienze maturate dalle strutture dei servizi fitosanitari, nel caso di ritrovamenti di elementi che possano anche solo far sospettare la presenza sul territorio di *T. leucotreta*, deve essere prevista l'attuazione di tutta una serie di azioni che risulteranno differenziate in base al tipo di scenario che si viene a configurare nel contesto del ritrovamento.

I SFR, in caso di ritrovamento di *T. leucotreta*, inseriscono i dati nel sistema *Europhyt – Outbreak* per consentire al SFC di perfezionare la notifica nella tempistica prevista dall'art. 29 della D. Lgs 19/2021.

Di seguito si descrivono i due scenari principali, ovvero quando non sussistono le condizioni per l'istituzione di aree delimitate (Incursione) e quando invece si configura la necessità di istituirle (Focolaio).

7.1 Incursione

Il SFR può non istituire l'area delimitata se vi sono prove del fatto che:

- a) l'organismo è stato introdotto nella zona con le piante su cui è stato trovato
- b) le piante erano infestate prima di essere introdotte nella zona in questione
- c) l'organismo nocivo non si è moltiplicato
- d) si tratta di un ritrovamento isolato, che presumibilmente non porterà ad un insediamento
- e) la presenza dell'organismo nocivo specificato è ufficialmente confermata in un sito isolato fisicamente dall'ambiente circostante, il che impedisce all'organismo nocivo specificato di diffondersi al di fuori di tale sito

7.2 Focolaio

Qualora la presenza dell'organismo nocivo specificato sia confermata e non sussistono le condizioni per dichiarare un'incursione, il SFR provvede all'istituzione dell'area delimitata.

8. AZIONI UFFICIALI A SEGUITO DEL RITROVAMENTO

Delimitazione

In accordo con la normativa di riferimento e considerato quanto contenuto nei documenti EFSA inerenti l'organismo nocivo, l'SFR stabilisce senza indugio un'area delimitata costituita da:

- 1) la zona infestata è la zona in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

2) la zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 1,5 km e circonda la zona infestata. Il Servizio Fitosanitario si riserva la possibilità di modificarla in base alle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili e alle caratteristiche dell'area del ritrovamento.

9. MISURE UFFICIALI DA ADOTTARE NELLE SPECIFICHE ZONE

Le misure da adottare nelle specifiche zone si basano su quanto indicato nel Regolamento (UE) 2016/2031, allegato 2. Il Servizio Fitosanitario si riserva la possibilità di integrare le misure da adottare in base alle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili e alle caratteristiche dell'area del ritrovamento.

10 ANALISI DI LABORATORIO

L'attività di diagnosi relativa ai controlli svolti dai Servizi Fitosanitari Regionali ai sensi del presente Piano è effettuata da laboratori ufficiali afferenti alla Rete Nazionale dei Laboratori per la protezione delle piante, di cui all'art. 16 del D.lgs. 19/2021. Le analisi di secondo livello sono eseguite dall'Istituto Nazionale di Riferimento per la Protezione delle Piante, di cui all'art. 8 del D.L. 2021/19. L'attività è svolta altresì nel rispetto di quanto previsto dal DTU n. 8 e degli specifici DTU per l'organismo nocivo.

11. ESECUZIONE DEI CONTROLLI

Accesso delle autorità competenti ai siti degli operatori professionali, di altri operatori interessati e di persone fisiche compreso laboratori, attrezzature, personale, periti esterni

Ai sensi dell'art. 23, comma 2 del Regolamento (UE) 2016/2031, il presente piano di emergenza definisce, a carattere generale, le azioni e le modalità con cui si prevede di facilitare l'accesso al personale ispettivo nel caso in cui non c'è una collaborazione da parte degli operatori professionali oppure o da parte di altri soggetti pubblici o privati, a siti o a laboratori, attrezzature, ecc. ed interessati da misure ufficiali.

A carattere generale occorre premettere che ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 i Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori, nonché il personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri materiali si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale. Allo stesso tempo sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli fitosanitari.

Nel caso in cui i proprietari o conduttori dei siti neghino l'accesso al personale incaricato per l'esecuzione dei controlli e delle altre attività ufficiali, il SFR provvede, ai sensi dell'articolo 33 comma 2 del decreto legislativo 19/2021, a chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

12. REGISTRAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI LA PRESENZA

I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti alla registrazione dei dati in accordo a quanto stabilito per il programma nazionale di indagine e alle rendicontazioni richieste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1231.

13. MONITORAGGIO RAFFORZATO CON TRAPPOLE

Nell'Area delimitata viene effettuato un monitoraggio rinforzato con lo scopo di verificare la presenza e la eventuale consistenza e distribuzione della popolazione.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

È noto che queste trappole a feromoni sono attrattive su un'area di circa 50-100 m di raggio; tuttavia, per gli agrumeti è stata proposta una densità di una trappola ogni quattro ettari (Moore, 2012; EFSA, 2021; EFSA, 2024).

Per la delimiting survey si possono utilizzare trappole collose tipiche per il monitoraggio di lepidotteri (delta trap o trappole a pagoda) innescate con feromoni specifici (una miscela di (Z) -8 - Dodecen - acetato e (E) -8 - Dodecen - acetato con un rapporto di 50:50) per *T. leucotreta*.

Nelle colture arboree, appendere le trappole alla ramificazione esterna della pianta ospite ad un'altezza di circa 1,5 m. Nelle colture a filari, posizionare le trappole sugli stessi ad un'altezza pari a quella del frutto raccolto. Sostituzione del dispenser e della parte collosa della trappola, ogni 60 gg circa.

14. TRATTAMENTI INSETTICIDI

E' possibile utilizzare trattamenti insetticidi contro l'organismo nocivo a fronte di formulati commerciali specificatamente autorizzati.

15. PIANO DI FORMAZIONE

Il SFR organizza attività formative che prevedono sessioni teoriche e sessioni pratiche per l'attuazione uniforme del monitoraggio, del campionamento, della diagnostica e della gestione delle informazioni. Tali attività sono realizzate anche con il supporto di istituzioni scientifiche presenti sul territorio.

16. PIANO DI COMUNICAZIONE

Il SFR si attiva con percorsi di comunicazione sull'emergenza fitosanitaria informando con vari canali disponibili (social network, telegiornali e radiogiornali locali, incontri divulgativi in presenza e da remoto, poster dislocati sul territorio nei punti di ampia frequentazione sul territorio, brochure informative distribuite nei punti informativi per la cittadinanza etc.). Tali iniziative hanno lo scopo di implementare in modo particolare la capacità complessiva di sorveglianza del territorio, tramite una forte e mirata sensibilizzazione della cittadinanza. Le informazioni trasmesse devono anche includere la normativa in vigore, in particolar modo i divieti alla movimentazione delle piante e residui delle piante da parte di operatori di settore e privati cittadini.

17. RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

Ai fini di una corretta e piena attuazione del presente Piano, i Servizi fitosanitari regionali e il Servizio fitosanitario centrale effettuano periodiche ricognizioni per verificare specifiche necessità e carenze (mezzi tecnici, personale, risorse) e mettono in atto adeguate azioni correttive.

Le Regioni e le Province autonome devono individuare le risorse finanziarie necessarie per garantire la sorveglianza del territorio e l'attuazione di eventuali piani d'azione regionali.

Ulteriori risorse possono essere assegnate ai Servizi fitosanitari attraverso il Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n.19/2021.

Il Servizio fitosanitario centrale presenta alla Commissione UE la richiesta di cofinanziamento dell'Unione delle spese sostenute per attività di indagine e di eradicazione, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/690, sulla base delle richieste pervenute dai Servizi fitosanitari regionali.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

18. VALUTAZIONE E REVISIONE DEL PIANO

Il presente piano di emergenza è da aggiornare ogni qualvolta nuovi fatti o conoscenze possano renderlo più efficace ed efficiente rispetto alla gestione del rischio d'introduzione e diffusione di *T. leucotreta*, per cui sono previste revisioni e aggiornamenti che includono eventuali azioni correttive.

19. BIBLIOGRAFIA

- Adom M, Fening KO, Billah MK, Wilson DD, Hevi W, Clottey VA, Ansah-Amprofi F and Bruce AY, 2021. Pest status, bio-ecology and management of the false codling moth, *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) (Lepidoptera: Tortricidae) and its implication for international trade. Bull Entomol Res, 111(1):17-30. doi: 10.1017/S0007485320000358.
- Brunel S, Suffert M, Petter F and Baker R, 2013. Interface between pest risk science and policy: the EPPO perspective. NeoBiota, 18, 9-23. doi: 10.3897/neobiota.18.4049.
- Carstens E and Moore S, 2023. *Thaumatotibia leucotreta* (false codling moth (FCM)), CABI Compendium. CABI International. doi: 10.1079/cabicompium.6904 [Accessed: 25 July 2023]
- de Prins J and de Prins W (2019) Afromoths, online database of Afrotropical moth species (Lepidoptera): *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick, 1913). Available online: <http://www.afromoths.net/species/show/7446> [Accessed: 06 July 2020]
- Daiber C.C. (1980) A study of the biology of the false codling moth [*Cryptophlebia leucotreta* (Meyr.)]: the egg. Available online: https://hdl.handle.net/10520/AJA03701263_523
- Documento Tecnico Ufficiale MASAF n° 47, *Thaumatotibia leucotreta* (DTU) disponibile su <https://www.protezionedellepiante.it/>.
- EFSA (European Food Safety Authority), 2024. Pest survey card on *Thaumatotibia leucotreta*. EFSA supporting publication 2024:EN-8487. doi:10.2903/sp.efsa.2024.EN-8487. Available online: <https://efsa.europa.eu/plants/planthealth/monitoring/surveillance/thaumatotibia-leucotreta>.
- EFSA PLH Panel (EFSA Panel on Plant Health), Bragard C, Dehnen-Schmutz K, Di Serio F, Gonthier P, Jacques M-A, Jaques Miret JA, Justesen AF, MacLeod A, Magnusson CS, NavasCortes JA, Parnell S, Potting R, Reignault PL, Thulke H-H, Van der Werf W, Vicent Civera A, Yuen J, Zappalà L, Lucchi A, Tena A, Mosbach-Schulz O, de la Peña E and Milonas P, 2021. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of *Citrus* L. fruits from Israel for *Thaumatotibia leucotreta* under a systems approach. EFSA Journal 2021,19(3), 6427, 36 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2021.6427.
- EFSA PLH Panel (EFSA Panel on Plant Health), Bragard C, Baptista P, Chatzivassiliou E, Di Serio F, Gonthier P, Jaques Miret JA, Fejer Justesen A, MacLeod A, Magnusson CS, Navas-Cortes JA, Parnell S, Potting R, Reignault PL, Stefani E, Thulke HH, Vicent Civera A, Van der Werf W, Yuen J, Zappalà L, Gutierrez AP, Loomans A, Ponti L, Crotta M, Maiorano A, Mosbach-Schulz O, Rossi E, Stancanelli G, Milonas, P, 2023. Assessment of the probability of introduction of *Thaumatotibia leucotreta* into the European Union with import of cut roses. EFSA Journal, 21(10), 1–166. doi: 10.2903/j.efsa.2023.8107.
- EFSA (European Food Safety Authority), Nougadère A, Makowski D, Rzepecka D, Barbieri F, Innocenti Degli E, Nicotera V, Scala M, Sánchez B, Baldassarre F, Tramontini S and Vos S, 2025. *Thaumatotibia leucotreta* – Pest Report to support the ranking of EU candidate priority pests. EFSA supporting publication 2025:EN-9339. 63 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2025.EN-9339
- EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization), 2013. Pest risk analysis for *Thaumatotibia leucotreta*. EPPO, Paris. Available online: http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm
- EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) (2019) PM 7/137(1) Diagnostic standard *Thaumatotibia leucotreta*. EPPO Bulletin 49, 248–258



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization), 2023a. *Thaumatotibia leucotreta*. EPPO datasheets on pests recommended for regulation. Available online: <https://gd.eppo.int>
- Jager ZM de (2013) Biology and ecology of the false codling moth, *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick). MSc Thesis Stellenbosch University. 98 pp.
- Li X, Emery RN, Coupland GT, Ren Y, McKirdy SJ, 2022. Evaluation of the likelihood of establishing false codling moth (*Thaumatotibia leucotreta*) in Australia via the international cut flower market. *Insects*, 13(10), 883. doi: 10.3390/insects13100883.
- Love CN, 2015. The biology, behaviour and survival of pupating false codling moth, *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) (Lepidoptera: Tortricidae), a citrus pest in South Africa. MSc thesis Rhodes University, 210 pp. Available online: <http://vital.seals.ac.za:8080/vital/access/services/Download/%20vital:5941/SOURCEPDF?view=true> [Accessed: 8 July 2020]
- Mkiga AM, Mohamed SA, du Plessis H, Khamis FM and Ekesi S, 2019. Field and laboratory performance of false codling moth, *Thaumatotibia leucotreta* (Lepidoptera: Tortricidae) on orange and selected vegetables. *Insects*, 10(3), 63. doi:10.3390/insects10030063.
- Moore SD, 2012. Moths and butterflies: false codling moth. In: Grout TG (ed.). *Citrus Research International IPM Production Guidelines*, Volume 3, Part 9.4. pp 1–9. Available online: <https://www.citrusres.com/downloads/production-guidelines/integrated-productionguidelines-vol-3/integrated-pest-and-disease>
- Moore SD, Kirkman W and Hattingh V, 2015. The host status of lemons for the false codling moth, *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) (Lepidoptera: Tortricidae) with particular reference to export protocols. *African Entomology*, 23(2), 519–525. doi: 10.4001/003.023.0223.
- Moore SD, 2021. Biological control of a phytosanitary pest (*Thaumatotibia leucotreta*): A case study. *Int J Environ Res Public Health*, 18(3), 1198. doi: 10.3390/ijerph18031198.
- Newton PJ, 1998. False codling moth *Cryptophlebia leucotreta* (Meyrick). In: Bedford ECG, van den Berg MA and de Villiers EA (eds). *Citrus pests in the Republic of South Africa*. Dynamic Ad, Nelspruit, South Africa, 192–200.
- Opoku-Debrah JK, Hill MP, Knox C and Moore SD, 2014. Comparison of the biology of geographically distinct populations of the citrus pest, *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) (Lepidoptera: Tortricidae), in South Africa. *African Entomology*, 22, 530–537. doi: 10.4001/003.022.0317.
- Schwartz A, 1981. 'n Bydrae tot die biologie en beheer van die valskodlingmot *Cryptophlebia leucotreta* (Lepidoptera: Eucosmidae) op nawels. PhD Thesis, University of Stellenbosch, 280 pp. Available online: <http://hdl.handle.net/10019.1/54495> [Accessed: 17 June 2020]
- Stotter RL, 2009. Spatial and temporal distribution of false codling moth across landscapes in the Citrusdal area (Western Cape Province, South Africa). MSc Thesis, University of Stellenbosch, 101 pp. Available online: <https://scholar.sun.ac.za/items/b2a733dd-5247-4eb0-b40f-32b732064d1a> [Accessed: 25 July 2023]
- Timm AE, 2005. Morphological and molecular studies of Tortricid moths of economic importance to the South African fruit industry. PhD Thesis, University of Stellenbosch, 127 pp. Available online: <https://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/1404> [Accessed: 8 July 2020]
- USDA (United States Department of Agriculture), 2010. New pest response guidelines: false codling moth *Thaumatotibia leucotreta*. U.S. Department of Agriculture, Animal Plant Health Inspection Service, Plant Protection and Quarantine, Emergency and Domestic Programs, Riverdale, Maryland. <https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/complete-list-of-electronic-manuals> [Accessed 25 July 2023]



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- Van der Gaag DJ, van Leeuwen GCM, Loomans, AJM, Potting RPJ and Verhoeven JThJ, 2017. Prioritizing risks for plant health in the Netherlands: a method to rank pests according to their probability of introduction. EPPO Bulletin, 47(1), 69–78. doi:10.1111/epp.12354.
- Venette RC, Davis EE, Da Costa M, Heisler H and Larson M, 2003. Mini risk assessment: false codling moth, *Thaumatotibia* (=Cryptophlebia) leucotreta (Meyrick) [Lepidoptera: Tortricidae]. USDA/APHIS/PPQ Pest Risk Assessment. Department of Entomology, University of Minnesota, St. Paul, Minnesota. 30pp. Available online: https://www.cdfa.ca.gov/plant/fcm/pdfs/publications/Venette_et_al_2003-FCM_PRA.pdf [Accessed: 8 July 2020]